



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 13382

Roma, 24 maggio 2013

OGGETTO: Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 19 aprile 2013, recante "Disposizioni integrative al DD 31 gennaio 2011, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida".

In data 10 maggio u.s. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 108) il decreto di cui all'oggetto, che modifica ed integra ulteriormente il decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 (G.U. 16 febbraio 2011, n. 38) e successive modificazioni (DD 26 luglio 2011 in G.U. 12 agosto 2011 n. 187 e DD 31 gennaio 2012 in G.U. 14 febbraio 2012 n. 37), di seguito definito "DD".

Nel rinviare ad un'attenta lettura del decreto suddetto, con riferimento alle principali novità introdotte - **che saranno in vigore a decorrere dal 30 maggio p.v.** - si segnala quanto segue.

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

Preliminarmente si evidenzia come è stato **ampliato il campo di applicazione delle disposizioni di cui al DD** in commento: mentre prima questo era riferibile solo alla certificazione medica comprovante la sussistenza o il permanere dei requisiti di idoneità psico-fisica utile al primo rilascio e/o alla conferma di validità delle "patenti di guida", ora la nuova formulazione estende il campo di applicazione alle stesse certificazioni, **quando richieste, più in generale, per il primo rilascio e/o per la conferma di validità dei "titoli abilitativi alla guida".**

B. ASSEGNAZIONE CODICE DI IDENTIFICAZIONE AD UFFICI E STRUTTURE

È inoltre prevista l'assegnazione di specifico **codice di identificazione in favore delle strutture/uffici** a cui la legge attribuisce l'attività di certificazione in parola, e pertanto;

- a) agli **uffici delle aziende sanitarie locali a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale**, di cui all'articolo 119, co. 2, CdS;
- b) alle **strutture mediche militari di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010**, alle quali, giusta il disposto dell'articolo 200, comma 1, lettera e), dello stesso decreto, competono le funzioni di certificazione in parola;
- c) alle **commissioni mediche locali**, di cui all'articolo 119, co. 4, CdS.

Tali codici vanno quindi ad aggiungersi a quelli già rilasciati, ai sensi del previgente testo del DD, ai singoli medici:

- appartenenti ad amministrazioni e corpi (*medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei*



*servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato) di cui all'art. 1, comma 1, del DD: si richiama l'attenzione sul disposto dell'articolo 5 del DD in oggetto, a norma del quale, **al fine di continuare l'esercizio dell'attività di certificazione in parola, i predetti hanno l'onere di richiedere tempestivamente il codice di identificazione**, non essendo più consentito, a far data dal **30 giugno 2013**, l'inoltro di certificazione che ne sia priva (vedi infra paragrafo G);*

- militari in quiescenza, di cui all'art. 2 del DD;
- non più appartenenti alle strutture, di cui all'articolo 3 del DD.

C. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI APPOSIZIONE DEL CODICE

C.1 MEDICO RESPONSABILE DEI SERVIZI DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE

Integrando il testo già vigente dell'articolo 1, comma 2, del DD (*Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso*), con esclusivo riferimento al caso in cui la certificazione sia rilasciata da **medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base**, e previsto che, ai fini dell'apposizione di timbro e firma, possa procedere **persona da questi delegata**.

C.2 STRUTTURE O UFFICI

Per quel che concerne, invece, la certificazione rilasciata da uffici o strutture su menzionati, è disposto che, nel caso di certificazione medica rilasciata da:

- **uffici delle aziende sanitarie locali** a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale, o da **strutture mediche militari** di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, **il codice della struttura** sia riportato in calce alle certificazioni stesse, **unitamente al timbro ed alla firma del medico che**, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, **procede alla certificazione**;
- commissione medica locale, **il codice della struttura** sia riportato in calce alle certificazioni stesse, **unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro-tempore** della stessa.

D. MODALITÀ DI RICHIESTA DEI CODICI PER STRUTTURE ED UFFICI E SUCCESSIVI OBBLIGHI INFORMATIVI

L'assegnazione del codice che identifica l'ufficio o la struttura a richiesta, **all'ufficio della motorizzazione competente per territorio** in ragione del luogo dove l'ufficio o la struttura stessa ha sede, dal:

- a) **rappresentante legale pro-tempore** di ciascun **ufficio delle aziende sanitarie locali** a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale;
- b) **rappresentante legale pro-tempore** di ciascuna struttura di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- c) **presidente pro-tempore** di ciascuna **commissione medica locale**.

Le **amministrazioni ed i corpi** (così come già previsto con riferimento ad eventi dai



quali derivi la cessazione del rapporto di lavoro, ovvero la destituzione o la dispensa dall'incarico di singoli medici afferenti ad esse) comunicano al CED di questa Direzione generale, per il tramite dell'ufficio della motorizzazione competente per territorio, situazioni per le quali, nei riguardi dei predetti medici:

- **venga meno la qualità di legale rappresentante pro-tempore degli uffici sub lettere a) e b), o**
- **venga inibita pro-tempore l'attività istituzionale** tal che ne derivi, a qualunque titolo, la sospensione temporanea della funzione certificatoria, nonché la **cessazione di tale inibizione.**

Analogamente **procedono gli enti territoriali competenti** con riferimento ai presidenti pro-tempore delle **commissioni mediche locali.**

E. MODALITÀ DI APPOSIZIONE DEL CODICE E DELLA FIRMA

Sul punto si rimanda alla lettura del testo coordinato del DD 31 gennaio 2011 e successive modificazioni che, a titolo meramente informale e per sola semplicità di consultazione, si allega in copia.

F. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONI

L'articolo 4 del DD in commento ribadisce che - fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 126, comma 8, CdS (conferma di validità della patente di guida con emissione di duplicato) - tutti i soggetti certificatori dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida dovranno procedere alla trasmissione della relativa certificazione, **entro il termine di 5** giorni dalla data della stessa, all'**UCO** di questa Direzione generale: fino alla stessa data, i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi, di cui all'articolo 1, comma 1, del DD, a tal fine procedono attraverso gli uffici di appartenenza.

G. TEMPISTICA PER LA RICHIESTA DEL CODICE DI IDENTIFICAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE - MODULISTICA - TERMINI

A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del DD in commento (30/5/2013), i soggetti indicati sub paragrafo D, lettere a), b) e c), presentano istanza all'UMC territorialmente competente per l'assegnazione del codice rispettivamente:

- a) agli **uffici delle aziende sanitarie locali** a cui sono attribuite le funzioni in materia medico legale, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 1;
- b) alle **strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 2;
- c) alle **commissioni mediche legali**, compilando, sottoscrivendo ed esibendo richiesta conforme a quella di cui all'allegato 3.

Le predette istanze possono essere presentate dal medico che riveste pro tempore la qualifica di legale rappresentante dell'ufficio o della struttura, o di presidente della commissione medica legale, nonché da persona munita di apposita delega, secondo le procedure già in uso presso codesti Uffici.



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

Sulla veridicità delle dichiarazioni rese contestualmente alla presentazione di tali istanze, e sui permanere del possesso dei requisiti ivi contemplati, gli Uffici effettuano controlli a campione.

All'esito dell'inserimento nel sistema informatico dell'istanza, per le cui procedure si rimanda al relativo manuale operative, a emessa in favore dell'ufficio o struttura istante un'autorizzazione recante il codice di identificazione degli stessi, che dovrà essere riportato, unitamente a firma leggibile, su ogni certificato emesso.

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 5 del DD in oggetto, **è stabilito al 30 giugno 2013 il termine a decorrere dal quale è fatto divieto a tutti i medici appartenenti ad amministrazioni e corpi, di cui all'articolo 1, comma 1, del DD, ed a tutte le strutture ed uffici quali previsti dal DD in oggetto (cfr. paragrafo C.2) di emettere le certificazioni in parole, se prive del codice di identificazione.**

d'ordine del Direttore Generale
dott. Pietro Marianella

Allegati: omissis